

**OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER REGOLAMENTARE L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IRU PER COPPIA FIBRE OTTICHE G652 AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 14, D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50.**

**PREMESSO CHE**

- Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Via Alberto Bergamini 50 – 00159 Roma, ha indetto una procedura sotto soglia comunitaria ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito anche “Codice”), per l’affidamento dei servizi IRU di durata 15 anni per Coppia di Fibre Ottiche G652 per collegamento di Back Up tra DT8 Bari - A14 Direzione di Tronco 8 Bari (c/o Stazione Autostradale di Bari Sud) e A14 Barriera Autostradale di Taranto.
- I codici identificativi della procedura sono: Codice CIG n. ....
- la Società \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_) con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria della procedura e si impegna ad effettuare la il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche previste dalla vigente normativa in ordine alla insussistenza, in capo all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice;
- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’Art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

Ai fini del presente atto si intende per:

**Committente:** Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

**Appaltatore:** il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

**Contratto:** l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo Art. 2;

**Prestazioni oggetto di affidamento:** il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;

**Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** l'Ing. Lorenzo Senarega nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'Art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

**Referente Tecnico:** il sig. \_\_\_\_\_ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

## **Articolo 2**

### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico);
- l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "C" (Cauzione Definitiva);



Il valore previsto sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che la formalizzazione dell'affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all'acquisizione dell'intera fornitura/servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l'esecuzione di prestazioni di entità significativamente inferiore a quella massima prevista dal Contratto, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi.

### **Articolo 5**

#### **Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento //e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente//**

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente / ed alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è l'interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

## **Articolo 6**

### **Avvio dell'Esecuzione del Contratto**

Il RUP dà avvio all'esecuzione della prestazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

L'avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all'Art. 19 del DM n. 49/2018, laddove applicabili alla tipologia di fornitura/servizio.

Il RUP comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l'avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all'Art. 23 “Cauzione definitiva”.

All'esito dell'incontro il RUP compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti.

## **Articolo 7**

### **Durata e Opzione**

Il presente Contratto ha una durata di 15 anni complessivi così composti:

- Anni 5 (a decorrere dalla data di controfirma tra la Committente e la Contraente del verbale di favorevole collaudo di cui la Punto 5.1 del Capitolato Tecnico).
- Ulteriori rinnovi annuali per successivi 10 anni (dal 01.10.2024 al 30.09.2034).

La durata del Contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'Art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall'Art. 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo Art. 24 “Sospensione del Contratto”.

## **Articolo 8**

### **Penali**

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali indicate all'Art. 10 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 25 “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell’Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui all’Art. 23 “Cauzione definitiva”.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal RUP, l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui al successivo Art. 19 “Sicurezza sul Lavoro”, entro un giorno lavorativo successivo alla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **Articolo 9**

### **Obblighi dell’Appaltatore**

L’appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni riportate nel punto 6 del Capitolato Tecnico.

Inoltre l’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di

un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'Art. 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo Art. 4, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo Art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

## **Articolo 10**

### **Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi**

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a

comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'Art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex Art. 1456 c.c.

### **Articolo 11**

#### **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

L'appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi affidati come disciplinati nell'allegato "Capitolato Tecnico".

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.

L'appaltatore si impegna a consegnare il diritto d'uso per la coppia di fibre ottiche entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione del presente contratto (possibilmente anticipando) previo accordo con il RUP.

La consegna e l'attività di manutenzione andranno svolte secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel rispetto dei livelli di servizio ivi indicati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.



L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

## **Articolo 12**

### **Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale**

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

### **Articolo 13**

#### **Termini di Fatturazione**

L'Appaltatore emetterà fattura:

- per l'attivazione del diritto d'uso → alla consegna del diritto d'uso per le Fibre Ottiche previa il favorevole collaudo d'avvenuto collegamento in occasione della controfirma del verbale di collaudo come disciplinato nel punto 5.1 del Capitolato Tecnico.
- per i canoni di manutenzione annuali → annualmente posticipata (come disciplinato nel punto 5.2 del Capitolato Tecnico).

### **Articolo 14**

#### **Fatturazione e Pagamenti**

Le fatture dovranno essere emesse, su richiesta del RUP, previa emissione del Certificato di pagamento, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

È inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

L'Appaltatore potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso, previa ricezione della relativa fattura contenente le informazioni così come sopra specificate.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento entro 30 giorni dall'emissione del certificato di verifica della conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli Prescrizioni a tutela dei lavoratori e subappalti subcontratti.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente indicato all'Art. 17 "Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta", dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al RUP ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni di cui all'Art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun Stato Avanzamento Attività o documento equivalente, dare evidenza al RUP del soggetto che ha eseguito le prestazioni contabilizzate nel predetto Stato Avanzamento Attività (Appaltatore e/o subappaltatore) o documento equivalente, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno valutate dal RUP, i quali potranno anche disporre l'accantonamento delle somme oggetto di contestazione – senza la maturazione interessi di sorta - in attesa che appaltatore e subappaltatore risolvano la contestazione stessa.

I pagamenti all'appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture pervenute in modalità diversa da quella elettronica e prive dei dati summenzionati.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

### **Articolo 15**

#### **Invariabilità dei Prezzi**

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'Art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli Artt. 1664 e 1467 c.c. /

### **Articolo 16**

#### **Cessione del credito o del Contratto**

La cessione del credito è disciplinata dall'Art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: ..... La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata. Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

### **Articolo 17**

#### **Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta**

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo Art. 26.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all'Appaltatore al seguente indirizzo pec \_\_\_\_\_ (*inserire indirizzo/i pec dell'ufficio dell'Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine*), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a [autostradepertalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradepertalia@pec.autostrade.it) (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP). L'Appaltatore

si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP) ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale \_\_\_\_\_ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

.....

*(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti)*

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

### **Articolo 18**

#### **Comunicazioni e domicilio**

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede e domicilio legale in Via Alberto Bergamini 50 – 00159 Roma, PEC [autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it) all'attenzione dell'Ing. Lorenzo Senarega.

APPALTATORE: \_\_\_\_\_ all'attenzione \_\_\_\_\_ di

\_\_\_\_\_.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

## **Articolo 19**

### **Sicurezza Sul Lavoro**

L'attività prevista dal presente Contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 20**

### **Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'Art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'Art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'Art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'Art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'Art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'Art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

## **Articolo 21**

### **Tutela dell'ambiente e della Sicurezza**

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.



A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

## **Articolo 22**

### **Garanzia**

L'Appaltatore garantisce la corretta funzionalità di quanto fornito per tutta la durata del diritto IRU, 15 anni, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico (punti 6, 7, e 8).

In detto periodo l'Appaltatore correggerà tempestivamente ed a sua cura e spese qualsiasi incongruenza o difformità delle prestazioni fornite rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto, fatto salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all'Appaltatore per iscritto, con le modalità descritte al punto 9 del Capitolato Tecnico, non appena la problematica si manifesti. Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza ad eliminare le incongruenze o difformità, la Committente, previo avviso a mezzo Raccomandata A/R, sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

## **Articolo 23**

### **Cauzione Definitiva**

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'Art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente Art. 4 o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 25.

#### **Articolo 24** **Sospensione del Contratto**

Il RUP potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse, nei casi tassativamente indicati dall'Art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il RUP provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore.

#### **Articolo 25** **Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa**

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti: Art. 11 "Modalità

di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Art. 16 “Cessione del credito o del Contratto”, Art. 21 “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Art. 23 “Cauzione Definitiva”, Art. 17 “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Art. 9 “Obblighi dell’Appaltatore”, Art. 19 “Sicurezza Sul Lavoro”, Art. 29 “Subappalto”, Articolo 32 Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione, Art. 10 “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, Art. 20 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’Art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’Art. 19 “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente Art. 23 “Cauzione Definitiva”.

Si applicano, in ogni caso, gli Artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’Art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all' Art. 23 "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

### **Articolo 26**

#### **Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010**

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall' Art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

### **Articolo 27**

#### **Recesso**

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all' Art. 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente Art. 4 "Importo del Contratto" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

### **Articolo 28**

#### **Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi**

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, Art. 9, co. 2, Art. 13 e 14 etc.).

## Articolo 29

### **Subappalto**

E' consentito all'Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all'Art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016<sup>1</sup>, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti<sup>2</sup>.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato Art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento<sup>3</sup>.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

---

<sup>1</sup> Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 il pagamento diretto dei subappaltatori è previsto nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

<sup>2</sup> L'articolo 105 non contempla più l'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate da parte dell'appaltatore, così come previsto nell'ormai abrogato articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006. Tuttavia, nel caso in cui il contratto preveda il pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario, è opinione di chi scrive che l'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate sia opportuno prevederlo contrattualmente, atteso che, diversamente, non potrebbe effettuarsi alcun controllo in ordine all'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario.

<sup>3</sup> La previsione di cui al presente capoverso è strutturata sulla scorta della previsione di cui all'ormai abrogato articolo 118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui disciplinava il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante. L'inserimento di tale previsione è volto a strutturare una disciplina contrattuale della procedura di pagamento che altrimenti non troverebbe alcun riferimento. E' ovviamente possibile delineare una disciplina alternativa, sempre allo scopo di fissare i passaggi procedurali che regolano il pagamento in questione.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all' Art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' Art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell' inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato Art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l' applicazione dell' Art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

### **Articolo 30**

#### **Riserve dell' Appaltatore**

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l' appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all' Art. 18 del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall' insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l' esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all' Art. 18 del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell' emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.
3. Le Riserve dovranno essere formulate dall' appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l' appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l' appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l' appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.
4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall' appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto

ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'Art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli Artt. 205 e 206 nonché all'Art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

7. L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

### **Articolo 31**

#### **Certificato di verifica di conformità**

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della forniture/servizio.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'Art. 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'Art. 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli Artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

### **Articolo 32**

#### **Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy**

##### **Anticorruzione**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

### **Articolo 33**

#### **Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.



Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

### **Articolo 34**

#### **Impegno di Riservatezza**

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del contratto.

### **Articolo 35**

#### **Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'Art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex Art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli Artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è l'Ing. Giuseppe Langer quale Responsabile della Funzione IT e Sviluppo Tecnologico della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli Artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it) al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Appaltatore .....

### **Articolo 36**

#### **Foro Competente**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l' Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli Artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata

La presente va inviata, debitamente firmata dal Legale Rappresentante della Contraente, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

[autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it)

Si prega la Contraente di trattenere la copia del presente atti firmata dalla Committente

Ai sensi dell'Art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli: Art. 8 Penali, Art. 23, Cauzione Definitiva, Art. 25 Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Art. 16 Cessione del Credito o del Contratto, Art. 14 Fatturazione e Pagamenti, Art. 27 Recesso, Art. 33 Responsabilità dell'Appaltatore, Art. 34 Impegno di Riservatezza, Art. 36 Foro Competente, Art. 24 Sospensione del Contratto”

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

#### ALLEGATI

- Allegato “A” (Capitolato Tecnico);
- Allegato “B” (Offerta Tecnica/Economica dell'Appaltatore);
- Allegato “C” (Cauzione Definitiva).